REGOLAMENTO ELETTORALE
per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Università Popolare Polesana

Preambolo

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione del Consiglio Direttivo dell'Università Popolare Polesana e integra la disciplina in materia stabilita dallo Statuto dell'Associazione.

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso contenente le modalità di candidatura e di votazione.
2. Conseguentemente, entro 30 giorni dalla scadenza delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo in carica, convoca l'Assemblea per le elezioni alle cariche sociali (di seguito "Assemblea Elettiva"), fissando il giorno, l'ora e il luogo di tale elezione, nonché i termini e i modi con cui ci si può candidare.

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. Alle varie operazioni presiede una "Commissione Elettorale".
2. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica almeno 10 giorni antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva, ed è composta da tre membri (Presidente – Segretario – Scrutatore), indicati tra i soci in regola, all'atto della nomina, con il pagamento dell'annuale quota associativa.
3. La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo uscente e/o da candidati alle elezioni.
4. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
5. La Commissione Elettorale provvede alla validazione delle schede elettorali, sovraintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.
6. La composizione della Commissione Elettorale deve essere ratificata, all'inizio dei suoi lavori, dall'Assemblea Elettiva convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Richiesta di candidatura

1. Ciascun socio, in regola con l'iscrizione annuale, ha diritto di candidarsi. Le candidature dovranno pervenire, alla Segreteria dell'Università, entro le ore 12 del quinto giorno antecedente la data fissata per la consultazione elettorale, a mezzo modulo predisposto allo scopo dalla Segreteria, inviato tramite e-mail o consegnato a mano, con allegato un documento di identità in corso di validità. La Commissione Elettorale, nei successivi 2 (due) giorni, verifica la legittimità delle candidature presentate e predispone una lista unica dei candidati, il cui ordine di iscrizione, è quello alfabetico. La lista sarà resa nota mediante avviso esposto all'albo della sede e pubblicata nel proprio sito Web, e sarà riportata tal quale nella scheda elettorale.

2. Le proposte di candidatura non potranno essere accettate dopo la data e l'ora fissate.
3. La stessa Commissione elettorale provvederà alla predisposizione e stampa delle schede elettorali da utilizzare in Assemblea Elettiva.

Art. 4 – Soci Elettori

1. Sono soci elettori tutti i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni. Nel caso siano associati Enti Locali o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale Rappresentante o da un Suo delegato.

Art. 5 – Soci Eleggibili

1. Sono soci eleggibili tutti i sociin regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni ed iscritti da almeno tre mesi.
2. I soci eleggibili per il Consiglio Direttivo devono godere il pieno esercizio dei diritti civili; non devono ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni nell'ambito della medesima materia; non devono aver riportato sentenze di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; essere imputati per reati previsti dal Codice Privacy.

Art. 6 – Cause di esclusione

1. Dall'elenco delle candidature presentate, previa verifica della Commissione elettorale, saranno depennati d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dal precedente art. 5 del presente Regolamento e che, comunque, non risultassero inseriti nel Libro dei Soci regolarmente iscritti. Essi saranno individualmente avvertiti in modo tempestivo, dalla stessa Commissione Elettorale, delle decisioni assunte nonché delle motivazioni.

Art. 7 – Elezioni per via telematica

1. In alternativa o in contemporanea alle elezioni in presenza, il Consiglio Direttivo potrà decidere di effettuare votazioni in forma telematica, attraverso un'idonea piattaforma online, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati e con sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, pur garantendo l'anonimato del voto.Ci sono ormai in uso procedure di elezione online che garantiscono che tutto il processo elettorale avvenga nel completo rispetto dei principi fondamentali del voto. E più precisamente che:
    a. L'elezione online avviene in modo assolutamente segreto e non è possibile risalire dal voto online espresso all'elettore.
    b. Ogni elettore deve identificarsi prima di poter votare online.
    c. Ogni elettore può votare una sola volta.
    d. I voti espressi vengono salvati nel sistema in modo sicuro e non possono essere modificati.
2. Nelle votazioni *totalmente* per via telematica non è ammesso il voto per delega.

3. La stessa Commissione elettorale provvederà alla predisposizione e stampa delle schede elettorali da utilizzare in Assemblea Elettiva.

Art. 4 – Soci Elettori

1. Sono soci elettori tutti i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni. Nel caso siano associati Enti Locali o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale Rappresentante o da un Suo delegato.

Art. 5 – Soci Eleggibili

1. Sono soci eleggibili tutti i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni ed iscritti da almeno tre mesi.
2. I soci eleggibili per il Consiglio Direttivo devono godere il pieno esercizio dei diritti civili; non devono ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni nell'ambito della medesima materia; non devono aver riportato sentenze di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; essere imputati per reati previsti dal Codice Privacy.

Art. 6 – Cause di esclusione

1. Dall'elenco delle candidature presentate, previa verifica della Commissione elettorale, saranno depennati d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dal precedente art. 5 del presente Regolamento e che, comunque, non risultassero inseriti nel Libro dei Soci regolarmente iscritti. Essi saranno individualmente avvertiti in modo tempestivo, dalla stessa Commissione Elettorale, delle decisioni assunte nonché delle motivazioni.

Art. 7 – Elezioni per via telematica

1. In alternativa o in contemporanea alle elezioni in presenza, il Consiglio Direttivo potrà decidere di effettuare votazioni in forma telematica, attraverso un'idonea piattaforma online, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati e con sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, pur garantendo l'anonimato del voto. Ci sono ormai in uso procedure di elezione online che garantiscono che tutto il processo elettorale avvenga nel completo rispetto dei principi fondamentali del voto. E più precisamente che:

- L'elezione online avviene in modo assolutamente segreto e non è possibile risalire dal voto online espresso all'elettore.
- Ogni elettore deve identificarsi prima di poter votare online.
- Ogni elettore può votare una sola volta.
- I voti espressi vengono salvati nel sistema in modo sicuro e non possono essere modificati.

2. Nelle votazioni *totalmente* per via telematica non è ammesso il voto per delega.

3. Entro i 15 giorni precedenti la votazione online saranno inviate, a tutti i soci in regola, leistruzioni e le credenziali personali per accedere alla piattaforma e poter esprimere il proprio voto. In questo caso, la scheda elettorale cartacea verrà sostituita con una digitale.
4. La procedura di voto online sarà attivata 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea e si concluderà alle ore 12 del secondo giorno precedente la stessa Assemblea Elettiva in prima convocazione.
5. Al termine di questo periodo verrà redatto e secretato, a cura della Commissione Elettorale, un verbale riportante i dati risultanti dalle suddette operazioni di voto, che solo al termine delle operazioni in presenza verrà aperto.Irisultati riportati nel Verbale verranno sommati a quelli conseguiti dai candidati dalle operazioni elettive in presenza. A questo punto si procederà alla redazione della graduatoria conclusiva, sulla base della quale si procederà alla proclamazione degli eletti.
6. Poiché il voto può essere espresso solo mediante una delle due modalità (online – in presenza), sarà creata una lista dei soci che hanno già espresso il proprio voto online, per i quali poi, anche se presenti, non sarà possibile votare durante l'Assemblea Elettiva.

DELEGHE

Art. 8 – Deleghe

1. Per le elezioni alle cariche sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro associato, a mezzo delega, come previsto dallo Statuto. Alla stessa persona non possono essere conferite più di 2 deleghe.
2. La delega deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo fornito ai Soci dall'Associazione, allegando copia fotostatica di un documento di identità del delegante in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva. Le deleghe possono essere inoltrate a mezzo e-mail all'indirizzo *unipoppol@gmail.com*,almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'Assemblea in prima convocazione o presentate di persona dal delegato, all'inizio della stessa Assemblea.
3. Le deleghe saranno convalidate dalla Commissione Elettorale e conservate, a cura del Segretario Organizzativo dell'Associazione per tre anni.
4. Possono ottenere deleghe anche i membri del Consiglio Direttivo uscente e i candidati.
5. L'iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l'espressione del voto.

VOTAZIONI

Art. 9 – Votazioni

1. Il Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio alle votazioni, proporrà l'orario di apertura e chiusura dei seggi, e dopo la votazione assembleare, affiderà la conduzione delle operazioni di voto alla Commissione Elettorale.Le operazioni di voto avranno una durata massima di 2 (due) ore.
2. Per aver diritto al voto il socio elettore deve presentarsi munito di valido documento di identità.
3. Le schede saranno costituite da moduli prestampati sui quali è riportato l'elenco dei candidati.
4. Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione con la firma di un componente della commissione elettorale.
5. Fac-simile delle schede deve essere affisso nei locali delle votazioni;
6. Il voto è segreto e viene espresso tracciando una croce in corrispondenza dei candidati prescelti.
7. Limite delle preferenze da esprimere è fissato nel numero di 12 (dodici) - (4/5 dei consiglieri da eleggere).

Art. 10 – Consegna delle schede di votazione

1. La Commissione Elettorale chiama alla votazione per appello nominale ogni votante, il quale firma per presenza il registro dei votanti, riceve la scheda elettorale, o più schede elettorali in caso di delega, quindi esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona. Al termine, depone la scheda, o le schede in caso di delega, nell'apposita urna.

Art. 11 – Validità delle elezioni

1. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti. Quindi le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 12 – Nullità delle schede

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
   a. Non permettano di interpretare la volontà dell'elettore;
   b. Non abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 9;
   c. Portino segni, macchie e scritte o alterazioni che possano comunque renderle riconoscibili;
   d. Riportino un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all'Art. 9 del presente regolamento elettorale.

SCRUTINIO

Art. 13 – Operazioni di scrutinio

1. Allo scadere dell'orario fissato dall'Assemblea per l'espletamento del voto, la Commissione Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle schede di votazione.
2. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente.
3. All'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali la Commissione Elettorale verifica che il numero delle schede sia uguale a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.
4. La commissione elettorale legge ad alta voce ogni voto espresso, e questo è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, eventuali voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell'espressione di voto (bianche).
5. Le schede scrutinate saranno in seguito conservate presso la sede dell'Associazione in visione ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.
6. Al termine di tutte le operazioni descritte, la Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutto, riportando in esso anche le eventuali contestazioni.
7. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente del Collegio Elettorale e dagli altri scrutatori.
8. Dopo la proclamazione degli eletti, il Presidente del Collegio Elettorale consegnerà il verbale e le schede elettorali ai membri del Consiglio Direttivo entrante.

Art. 14 – Parità di voti

Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, la graduatoria sarà definita tenendo come unico parametro di riferimento quello dell'anzianità anagrafica, per cui sarà anteposto il socio di età più elevata.

Art. 15- Permanenza in carica del Consiglio dimissionario

1. Il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica ad interim fino alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, nel corso della quale verranno delineate le nuove cariche sociali e definito lo staff di supporto alla dirigenza (Direttore Didattico – Segretario Organizzativo – Tesoriere).

Art. 16 – Proclamazione dei risultati

1. Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale proclama il risultato della votazione.
2. Ilrisultato della votazione sarà tempestivamente pubblicato nel Sito Internet dell'Associazione.

Art. 17 – Ricorso

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta, prima della chiusura dell'Assemblea Elettiva, dalla Commissione Elettorale a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 18 – Passaggio delle consegne

1. Il passaggio delle consegne dal Consiglio Direttivo uscente al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo entro quindici giorni dalla data delle elezioni.
2. Tutte le cariche sociali decorrono a partire dalla nomina della nuova Presidenza (Presidente e Vicepresidente).

NORME COMPLEMENTARI

Art. 19 – Elezioni suppletive

1. In caso di dimissioni di singoli componenti, o di decadenza per tre assenze consecutive non giustificate, entreranno a far parte del Consiglio i non eletti, secondo la graduatoria risultante dal verbale conclusivo redatto dalla Commissione Elettorale. Qualora la lista dei non eletti, nel corso dei tre anni, dovesse esaurirsi, si dovranno indire elezioni suppletive entro e non oltre 30 giorni dalla nomina a consigliere dell'ultimo nominativo facente parte di detto elenco, purché tutto ciò non avvenga negli ultimi due mesi del mandato triennale, perché in tal caso l'operazione potrebbe risultare pressoché inutile, vista l'ormai prossimo avvio delle operazioni relative al normale rinnovo triennale.
2. In caso, comunque, di indizione di elezioni suppletive per il Consiglio Direttivo, esse saranno condotte con le modalità qui contenute e da quanto previsto dalla recente modifica apportata all'art. 11 dello Statuto dell'Università Popolare Polesana.
3. Se i componenti il Consiglio si dimettono o decadono in numero superiore alla metà (da 8 in poi) l'intero Consiglio decade prima della sua scadenza triennale. In questo caso si dovranno indire nuove elezioni con la convocazione dell'Assemblea dei soci entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale evento si è verificato (dimissioni/decadenza).

Art. 20 – Coordinatore di Sede

1. La proposta di nomina all'incarico di Coordinatore di ognuna delle diverse sedi dell'Università Popolare Polesana deve essere fatta dal Consiglio Direttivo e, alla prima riunione utile degli iscritti della sede, validata dall'Assemblea di Sezione.

REGOLE A SUPPORTO DELL'AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE POLESANA

Art. 21 – Incompatibilità

1. Fatto salvo che qualsiasi socio, indipendentemente da altri incarichi ricoperti in Associazioni, Sindacati, Enti, Partiti, Comuni, può far parte del Consiglio Direttivo dell'Università Popolare Polesana, le cariche di cui agli articoli 12 (Presidente e Vicepresidente), art. 12 bis (Tesoriere), art. 12 ter (Segretario Organizzativo), art. 12 quater (Direttore Didattico), sono incompatibili con gli incarichi esecutivi dagli stessi svolti presso altri Enti, Associazioni, Comuni, Sindacati, Partiti.
2. In particolare ciò è valido per l'appartenenza alle segreterie Confederali e di Categoria di CGIL, CISL, UIL, e con le cariche di Sindaco, Vicesindaco, Assessore Comunale.
3. Analogamente a quanto previsto nei commi precedenti, anche l'incarico di Coordinatore dell'Università Popolare Polesana nei Comuni è incompatibile con incarichi esecutivi di Enti, Associazioni, Comuni (Sindaco, Vicesindaco, Assessore), Sindacati (responsabili di segreteria provinciali e/o territoriali) e Partiti (Responsabile territoriale e Capogruppo in Consiglio).

DETERMINAZIONI FINALI

Art. 22 – Approvazione e Modificazioni del presente regolamento

1. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 23 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web dell'Associazione.
2. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di assemblea elettiva del Consiglio Direttivo.

Art. 24– Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione.
2. Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazionie da quanto previsto dall'art. 11, comma 7 dello Statuto vigente.